IL CONCORSO NON FISSA IL POSTO

Il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dall'amministrazione per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso.

Questo l'importante e innovativo principio sancito dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione che, con la sentenza 16728 dello scorso 2 ottobre, ha risolto una questione di particolare importanza.

Una candidata che aveva vinto il concorso da dirigente in una PA era stata assunta come funzionaria, in quanto, al momento della nomina, l'organico degli uffici previsto dal bando era stato soppresso. L'interessata aveva presentato ricorso contro l'atto di assegnazione, ma sia il Giudice del lavoro che la Corte d'Appello l'avevano respinto, ragion per cui la candidata ha impugnato la pronuncia di secondo grado di fronte alla Cassazione.

I Giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che il bando di concorso, essendo preordinato alla stipulazione del contratto, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'articolo 1336 del Codice civile, la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta si perfeziona con l'accettazione del candidato utilmente inserito nella graduatoria degli idonei.

La PA, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, non esercita più poteri di supremazia speciale e opera, anzi, con la capacità del datore di lavoro privato, nell'ambito di un rapporto di lavoro paritario. In particolare, per l'assunzione di nuovo personale, il bando indica il contratto di lavoro che l'amministrazione intende concludere, nonché il tipo e le modalità della procedura concorsuale, partecipando agli interessati l'intento di giungere alle assunzioni.

Nel caso specifico, tuttavia, successivamente all'emanazione del bando e prima della conclusione delle operazioni concorsuali, è cambiato il quadro normativo e la posizione funzionale, in cui il vincitore avrebbe dovuto essere collocato, è stata soppressa.

Secondo la Corte, è legittimo il diverso inquadramento del vincitore del concorso nel caso in cui, a seguito di riorganizzazione interna, e prima del formale provvedimento di nomina, venga soppressa la qualifica funzionale per cui il candidato ha partecipato. Il diritto del vincitore all'inquadramento nel livello previsto dal bando di concorso è, infatti, subordinato al mantenimento dell'organizzazione interna, in quanto l'intervenuta soppressione dell'area di attività per cui il concorrente ha partecipato alla selezione esime l'ente dal rispetto degli obblighi che scaturivano dall'avviso.
In presenza di una circostanza di questo tipo, secondo le sezioni riunite, l'obbligo di assunzione nelle condizioni fissate dal nuovo assetto organizzativo non impone la valutazione alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, che non operano come fonti autonome e ulteriori di diritti se non nei limiti della previsione contrattuale. Tale interpretazione è conforme all'articolo 97 della Costituzione, secondo cui la PA, nell'organizzare i suoi uffici, è tenuta a conformare la propria azione ai principi di imparzialità, efficienza e legalità.

Sussiste, pertanto, un potere-dovere dell'ente pubblico di annullare i provvedimenti che abbiano disposto eventuali inquadramenti illegittimi.

Tale obbligo, secondo la Cassazione, nel caso di ius superveniens, impone all'amministrazione – ove non abbia ritenuto di ricorrere alla revoca o all'annullamento della procedura concorsuale, intervenuta prima della nomina dei vincitori – di adottare il provvedimento di inquadramento del vincitore del concorso sulla base della norma (di natura legislativa o collettiva) vigente al momento dell'adozione dell'atto.

La vicenda IL FATTO
Una candidata che aveva vinto il concorso da dirigente in una Pa era stata assunta come funzionaria, in quanto,
al momento della nomina, l'organico degli uffici previsto dal bando era stato soppresso

LA PRONUNCIA Secondo la Cassazione,
la soppressione della qualifica funzionale messa a concorso, decisa in seguito a riorganizzazione interna e intervenuta prima del formale provvedimento di nomina, rende legittimo il diverso inquadramento del vincitore